

**FERIE E RIPOSI SOLIDALI**

Il giorno \_\_08/09/2026\_\_ alle ore \_15.30\_, ha avuto luogo l'incontro presso l'aula della UOC Risorse Umane tra:

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA:**

Direttore Amministrativo  
(delegato dal Direttore Generale)

.....(FIRMATO).....

Direttore Sanitario

.....(FIRMATO).....

Direttore  
UOC Risorse Umane, Personale Universitario in  
Convenzione e Rapporti con l'Università

.....(FIRMATO).....

Direttore  
UOC Direzione delle Professioni Sanitarie

.....(FIRMATO).....

Direttore  
UOC Direzione Medica

.....(FIRMATO).....

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:**

RSU:

.....

CISL FP:

.....(FIRMATO).....

FIALS:

.....(FIRMATO).....

NURSIND:

.....(FIRMATO).....

NURSING UP:

.....(FIRMATO).....

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono il presente documento che verrà inviata al Collegio sindacale, in applicazione dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e secondo le procedure di cui all'art.10, comma 6, del CCNL 27 ottobre 2025, nel testo che segue.



REGIONE DEL VENETO  
**Azienda  
Ospedale  
Università  
Padova**

## **COMPARTO SANITÀ**

### **FERIE E RIPOSI SOLIDALI**

Padova, \_\_08/09/2026\_\_

L'art. 24 del D.Lgs n. 151/2015 prevede, fermi restando i diritti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, che i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati a lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai CC.CC.NN.LL.

Tale istituto per il personale del Comparto Sanità è disciplinato dall'art. 38 del CCNL 2022-2024, la cui applicazione, su base volontaria e a titolo gratuito, costituisce uno strumento importante a beneficio dei dipendenti che abbiano necessità di prestare assistenza ai figli minori, ricorrendo alla solidarietà tra colleghi.

Pertanto, le parti sottoscrivono il presente verbale di confronto ad esito positivo, che rivede e sostituisce l'accordo sottoscritto in data 13/11/2018.

PER L'AMMINISTRAZIONE

.....(FIRMATO).....

PER LE OO.SS.

.....(FIRMATO).....



REGIONE DEL VENETO

**Azienda  
Ospedale  
Università  
Padova**

***Regolamento***

***Ferie e riposi solidali***

***disciplinato dall'art. 38 CCNL 2022-2024***

***CCNL Comparto Sanità 27 ottobre 2025***

## **SOMMARIO**

### PREMESSA

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Ferie cedibili

Art. 3 – Modalità di richiesta del dipendente beneficiario

Art. 4 – Procedure di gestione delle richieste

Art. 5 – Criteri di assegnazione

Art. 6 – Sicurezza dei dati

Art. 7 – Monitoraggio

Art. 8 – Disposizioni finali e decorrenza

### **Allegati:**

Modulo di richiesta ferie e riposi solidali

Modulo di adesione di adesione ferie e riposi solidali

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento disciplina, per il personale del Comparto Sanità dipendente di questa Azienda, le modalità di cessione volontaria e gratuita di ferie e riposi solidali a favore di dipendenti della stessa Azienda che si trovino nelle condizioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

L'istituto è finalizzato a favorire la solidarietà tra colleghi, la conciliazione vita-lavoro e il sostegno a situazioni familiari di particolare delicatezza, nel rispetto del diritto irrinunciabile alle ferie minime, delle esigenze organizzative aziendali, della riservatezza e della protezione dei dati personali.

L'art. 24 del D.Lgs n. 151/2015 prevede, fermi restando i diritti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, che i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati a lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai CC.CC.NN.LL.

Tale istituto per il personale del Comparto Sanità è disciplinato dall'art. 38 del CCNL 2022-2024, la cui applicazione, su base volontaria e a titolo gratuito, costituisce uno strumento importante a beneficio dei dipendenti che abbiano necessità di prestare assistenza ai figli minori o altri parenti entro il primo grado, ricorrendo alla solidarietà tra colleghi.

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale del Comparto Sanità, sia in veste di cedente che di beneficiario, ai sensi del CCNL 27 ottobre 2025, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, dipendente dell'Azienda Ospedale Università Padova.

Cedente e beneficiario devono essere dipendenti della medesima Azienda e appartenere al personale del Comparto. La cessione è consentita senza distinzione di profilo professionale, area, incarico, struttura di assegnazione o fascia economica, nei limiti oggettivi previsti dal presente Regolamento.

Pertanto, ciascun dipendente dell'Azienda può cedere ferie e riposi solidali, su base volontaria e a titolo gratuito, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute.

Ai sensi dell'art. 38, comma 10, del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, la disciplina delle ferie e dei riposi solidali può essere estesa anche ai casi di assistenza ad altri parenti entro il primo grado, previo confronto aziendale ai sensi delle disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali.

Le parti confermano l'efficacia della presente estensione, includendo anche i casi di assistenza ad genitori e figli anche maggiorenni. Non sono ammesse estensioni a fattispecie ulteriori, quali parenti affini. Tuttavia, le parti ritengono di estendere il beneficio anche ai dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità previste dalla norma, nel caso di assistenza al coniuge, a condizione che durante l'assenza il coniuge non presti alcuna attività lavorativa.

Ai fini del presente Regolamento, l'espressione 'riposi solidali' si riferisce esclusivamente alle giornate di riposo per le festività soppresse previste dalla disciplina contrattuale, e non include riposi settimanali, permessi ex legge, riposi compensativi, banca ore o ore di lavoro straordinario, salvo diversa futura previsione normativa o contrattuale.

La cessione è esclusivamente volontaria, gratuita, personale e formalizzata per iscritto.

La procedura è gestita in modo riservato dalla struttura aziendale competente in materia di personale, con pubblicazione dell'esigenza in forma anonima e con il minimo trattamento di dati necessario.

## 2. FERIE CEDIBILI

Possono essere cedute, in tutto o in parte, le giornate di ferie maturate e nella disponibilità del dipendente cedente eccedenti le quattro settimane annuali di ferie di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003.

Le giornate di ferie cedibili a titolo di solidarietà sono:

- le giornate di ferie quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni, e in 24 giorni in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni.
- le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla Legge n. 937/1977.

La quantificazione delle ferie massimi cedibili è, in caso di dipendenti a tempo parziale verticale, proporzionata alle giornate di lavoro previste.

## 3. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL DIPENDENTE BENEFICIARIO

I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità riportate al punto 1, possono presentare specifica richiesta alla UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda mezzo posta o con consegna a mano al Protocollo Generale – reiterabile qualora lo stato di necessità permanga - di utilizzo di ferie e di giornate di riposo solidali, per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda.

Nel caso di articolazione oraria verticale, la misura massima di 30 giorni è riproporzionata sulla base delle giornate di lavoro previste, come di seguito riportato:

| Giorni PTV | Max Giorni Ferie |
|------------|------------------|
| 4          | 24               |
| 3          | 18               |
| 2          | 12               |

Per i dipendenti a tempo determinato beneficiari, le giornate richiedibili, assegnabili e fruibili non possono eccedere la durata residua del contratto e devono essere compatibili con il rapporto in essere.

La richiesta deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica, qui allegata e reperibile sul sito intranet aziendale, allegando contestualmente adeguata certificazione valida al momento della presentazione della domanda.

La certificazione dovrà attestare le condizioni relative allo stato di necessità di cure dei figli o di altri parenti entro il primo grado indicate nella domanda e dovrà essere rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica (medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, il quale attesti la sussistenza della condizione di salute). La certificazione deve indicare, ove possibile, la durata prevedibile della necessità assistenziale, senza riportare dati clinici eccedenti rispetto alla finalità istruttoria.

Qualora la documentazione sanitaria presentata a supporto della richiesta risulti insufficiente a definire il diritto di utilizzo, l'Amministrazione si riserva di acquisire ulteriore documentazione. Per la valutazione della documentazione sanitaria prodotta, l'Amministrazione può avvalersi del supporto della Direzione Medica competente. Qualora la documentazione sia particolarmente complessa, sarà nominata apposita Commissione composta da UOC Direzione Medica, UOC Professioni Sanitarie e UOC Risorse Umane. La commissione, oltre a valutare l'eccezionalità della situazione che ha originato la richiesta, verifica anche che non ci sia la possibilità di fruire di altri istituti più coerenti con la problematica.

La domanda può essere presentata anche prima dell'integrale esaurimento degli istituti di assenza propri del dipendente. Tuttavia, la fruizione delle ferie solidali da parte del dipendente richiedente è vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (18 ore annue) e dei riposi compensativi eventualmente maturati previsti dalla normativa vigente.

#### 4. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE

La UOC Gestione Risorse Umane, verificata la completezza della richiesta di "ferie e riposi solidali" ricevuta da parte di un dipendente. Ove la domanda sia incompleta, l'Ufficio chiede integrazioni limitate ai dati strettamente necessari. La richiesta di integrazione è trasmessa con modalità riservate.

Ricevuta la domanda ammissibile e dopo l'eventuale valutazione della documentazione medica da parte della direzione medica competente o della nominata commissione, qualora ritenuto necessario, l'Azienda rende tempestivamente nota l'esigenza a tutto il personale dell'area comparto, indipendentemente dall'area del sistema classificatorio e dal profilo di appartenenza, entro un termine di 5 giorni, mediante pubblicazione sulla intranet aziendale e con comunicazione inoltrata via mail con l'invito all'adesione su base volontaria, garantendo l'anonimato del richiedente.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione, i dipendenti che intendono aderire possono formalizzare per iscritto la propria adesione volontaria alla richiesta tramite la compilazione dell'apposito modulo qui allegato e reperibile sul sito intranet aziendale, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere. L'Ufficio Risorse Umane verifica che le giornate indicate siano effettivamente maturate, disponibili e cedibili. In caso contrario, l'adesione è ridotta nei limiti della disponibilità cedibile oppure esclusa.

Ogni donazione di ferie sarà valida per il singolo avviso per la quale il dipendente ha risposto.

#### 5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Al termine del periodo di pubblicazione, o decorso il termine indicato nell'avviso, l'Ufficio Risorse Umane procede alla quantificazione delle disponibilità.

Le giornate sono assegnate al richiedente entro il limite indicato al punto 3 per ciascuna domanda o, se inferiore, entro il numero di giornate richieste e riconosciute ammissibili.

Qualora pervenga all'Amministrazione un'offerta in presenza di più richieste pubblicate, la proporzione viene effettuata tra tutte le richieste in essere alla data dell'offerta, secondo quanto disciplinato ai commi 5 e 6 dell'art. 38 CCNL 27/10/2025:

- nel caso in cui il numero di ferie o di riposi offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti;

- nel caso in cui il numero di ferie o di riposi offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Nella cessione dei giorni si darà comunque priorità al personale cedente con data imminente di cessazione dal servizio e/o al personale con un cospicuo residuo di ferie.

Una volta acquisite, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

Ove, prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità, le stesse torneranno proporzionalmente nella disponibilità degli offerenti. A tal fine il dipendente beneficiario delle ferie solidali dovrà darne pronta comunicazione all'UOC Gestione Risorse Umane nelle modalità previste per l'invio della richiesta, a garanzia dell'anonimato.

A garanzia dell'anonimato, le ferie aggiuntive riconosciute e caricate sul cartellino del dipendente richiedente non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l'identificazione come ferie solidali.

Verranno inviate personali e distinte comunicazioni al dipendente richiedente e ai dipendenti offerenti dei giorni di ferie solidali riconosciuti.

## **6. SICUREZZA DEI DATI**

L'Azienda assicura che le operazioni di raccolta dei dati/informazioni e di assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003.

## **7. MONITORAGGIO**

L'Azienda monitora annualmente l'applicazione del Regolamento, registrando in forma aggregata il numero di richieste, le giornate richieste, le giornate rese disponibili, le giornate assegnate, le giornate restituite e le eventuali criticità applicative.

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'Azienda può fornire alle Organizzazioni sindacali e alla RSU un'informativa periodica esclusivamente aggregata e anonima sull'andamento dell'istituto.

L'Azienda si impegna a svolgere uno specifico studio di fattibilità relativo all'eventuale istituzione di una banca aziendale delle ferie e dei riposi solidali. Lo studio avrà ad oggetto, in particolare, la compatibilità dell'eventuale banca aziendale con la disciplina legislativa e contrattuale vigente, nonché gli aspetti applicativi e organizzativi connessi alla sua eventuale introduzione.

Gli esiti dello studio di fattibilità saranno oggetto di informazione e confronto con le Organizzazioni Sindacali e la RSU. Solo all'esito di tale confronto, le parti potranno valutare l'eventuale avvio, anche in via sperimentale e per un periodo predeterminato, di una banca aziendale delle ferie e dei riposi solidali, con disciplina in apposito regolamento. Fino all'eventuale approvazione della disciplina sperimentale della banca, le richieste di ferie e riposi solidali continueranno a essere gestite secondo la procedura ordinaria prevista dal presente Regolamento.

## **8. DISPOSIZIONI FINALI E DECORRENZA**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia. Le presenti disposizioni si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della Delibera di approvazione.

MODULO FAC-SIMILE **RICHIESTA** "FERIE E RIPOSI SOLIDALI"

Al Direttore Generale  
Azienda Ospedale Università Padova  
Via Giustiniani, 1  
35128 PADOVA

**Richiesta "ferie e riposi solidali"**  
**Art. 38 CCNL 2022/2024**

Il sottoscritto/a ....., nato/a a ....., il ....., dipendente di codesta Azienda Ospedale Università Padova, matricola n. ....

profilo professionale.....

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato dal.....

presso .....

Recapito telefonico personale.....

Recapito telefonico aziendale.....

**C H I E D E**

L'utilizzo delle "ferie e riposi solidali" di cui all'art. 38 del CCNL 2022/2024, nella misura di numero giorni pari a \_\_\_\_\_. (massimo 30 giorni a richiesta)

**per il seguente motivo:**

- o Assistenza a **figli o altri parenti entro il primo grado** che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute  
.....

Allego la seguente documentazione:

....

Acconsento all'utilizzo dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

Data

Firma

.....

.....

MODULO FAC-SIMILE PER **ADESIONE** "FERIE E RIPOSI SOLIDALI"

Al Direttore Generale  
Azienda Ospedaliera di Padova  
Via Giustiniani, 1  
35128 PADOVA

**Adesione "ferie e riposi solidali"**  
**Art. 38 CCNL 2022/2024**

Il sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il ....., dipendente di codesta Azienda Ospedale Università Padova, matricola n. ....

Profilo professionale.....

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato dal.....

presso .....

Recapito telefonico personale.....

Recapito telefonico aziendale.....

**ADERISCE ALLA RICHIESTA DI "FERIE E RIPOSI SOLIDALI"**

Cedendo, su base volontaria e a titolo gratuito, un numero di giorni di ferie pari a \_\_\_\_\_ .

*(Massimo 20 giorni per il personale con articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni e 24 giorni per il personale con articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni)*

Acconsento all'utilizzo dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

Data

Firma

.....

.....